



ORDINANZA N° 32/2008

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** altresì l'art. 8 comma 3 lett. h, della Legge 84/94 in forza del quale il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella propria Circoscrizione territoriale esercitando le attribuzioni previste dagli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e dalle pertinenti norme di attuazione;
- VISTO** l'art. 16, commi 1 e 3, della L. 84/94, come modificati dall'art. 2 della L. 30/6/2000, n. 186, afferenti la definizione di operazioni portuali e la loro disciplina mediante apposita autorizzazione di competenza dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il successivo D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, modificati con il verbale di delimitazione demaniale marittima n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato con Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002 del 5/4/2002;
- VISTI** i DD.MM. in data 29 dicembre 2006 e 05 marzo 2008 con i quali la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. 20 febbraio 2006, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;
- VISTA** la circolare n. 141 – Serie I - titolo: Demanio marittimo in data 30/9/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dir. Gen. per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna;

VISTA	la Direttiva 2001/96/CE in materia di “Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”;
VISTO	il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/12/2004 (G.U.R.I. n. 43 del 22/2/2005) di recepimento della Direttiva di cui al punto precedente;
VISTI	gli articoli 50 del Codice della Navigazione, 38, 39 e 80 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione recanti la nozione dell'istituto dell'uso temporaneo di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
CONSIDERATO	che le suddette norme prevedono che tale uso temporaneo venga assoggettato ad espressa autorizzazione con atto nel quale vengano indicati le zone oggetto dell'autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci, la durata dell'utilizzazione, il canone da corrispondere nonché le altre eventuali condizioni;
CONSIDERATA	la necessità di procedere a disciplinare in maniera organica la materia relativa all'uso temporaneo di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
SENTITA	la Commissione Consultiva Locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 28/1/1994 n° 84, nella seduta del 15 ottobre 2008;
RITENUTO	di doversi discostare dalla proposta formulata dal suddetto Organo consultivo in ordine all'estensione del periodo di sosta temporanea autorizzabile fino ad un massimo di giorni centoventi, poiché l'eventuale sosta di durata consimile farebbe venire meno il necessario requisito della temporaneità, prescritto per il su citato istituto;
RITENUTO	pertanto di dover limitare la durata massima del periodo di sosta temporanea a giorni trenta, fatti salvi fattispecie eccezionali da valutarsi caso per caso, al fine di allineare la disciplina regolamentare alle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione;
VISTI	gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

È approvato l'allegato regolamento relativo alla disciplina della destinazione e dell'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi nel porto di Crotone.

Art. 2

Il predetto Regolamento entra in vigore a far data dal **01 novembre 2008**.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare tale Regolamento.

Art. 4

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D.L.vo 507/99.

Gioia Tauro, **31/10/2008**

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI

Regolamento relativo alla disciplina della destinazione e dell'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi nel porto di Crotone.

TITOLO I^A Generalità

ARTICOLO UNICO Definizioni

Ai fini del presente regolamento si devono intendere:

1. *Legge*: la L.28/1/94, n.84, relativa al “Riordino della legislazione in materia portuale”, come modificata dalla L. 30/6/2000, n.186 e dalla L. 8/7/2003, n.172;
2. *Autorità*: l’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
3. *Autorità Marittima*: la Capitaneria di Porto di Crotone;
4. *Sosta temporanea*: la destinazione e dell’uso di aree e/o di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
5. *Canone*: il corrispettivo in numerario dovuto all’Autorità Portuale dal soggetto autorizzato a far sostare merci, materiali o mezzi in zone demaniali marittime o presso pertinenze;
6. *Spazio destinato*: qualunque area, zona o pertinenza del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale, non assentita in concessione, idonea ad essere destinata a spazio per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
7. *Operazioni portuali*: il ciclo delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa;
8. *Impresa concessionaria*: il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o spazi di banchina nell’ambito portuale, per l’esercizio diretto di “attività portuali”, ai sensi dell’art.18, L.84/94, come modificata, e 36 e ss. Cod. Nav.;
9. *Impresa autorizzata*: il soggetto non titolare di concessione demaniale marittima legittimato allo svolgimento di operazioni portuali, ai sensi dell’art. 16, comma 3, L.84/94, come modificata;
10. *Autoproduzione*: l’esercizio di operazioni portuali svolte da un vettore, da un’impresa di navigazione, da un noleggiatore o da un loro rappresentante, con mezzi, risorse e personale proprio;
11. *Accosto*: punto di ormeggio disciplinato da apposita Ordinanza dell’Autorità Marittima;
12. *Accosto pubblico*: punto di ormeggio non assentito in concessione, disciplinato con il presente Regolamento, a cura dell’Autorità per lo svolgimento delle operazioni portuali, anche in regime di autoproduzione;
13. *Soggetti interessati*: il vettore marittimo, l’impresa di navigazione, il noleggiatore o un loro rappresentante, di cui al precedente punto 7;

14. *Spazi operativi*: gli spazi di banchina, non retrostanti l'accosto pubblico, condotti in concessione d. m. dalle Imprese, che queste ultime possono dichiarare disponibili per l'autoproduzione o per lo svolgimento di attività portuali da parte di Imprese terze;
15. *Regolamento*: il presente Regolamento.

TITOLO II^A

Rilascio dell'autorizzazione per la sosta temporanea

Articolo 1

Destinatari e Requisiti

Nell'ambito del porto di Crotone, la destinazione e l'uso di aree e/o di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 50 del codice della navigazione.

L'autorizzazione viene rilasciata esclusivamente alle Imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge ed iscritte negli appositi registri tenuti dall'Autorità.

L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente in occasione dello svolgimento di operazioni portuali da parte delle Imprese portuali, per una durata fissata all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo.

L'autorizzazione di cui al presente articolo non può regolamentare la destinazione e l'uso di zone del demanio marittimo o di sue pertinenze per periodi di tempo prolungati e non strettamente correlati con lo svolgimento di operazioni portuali, per come stabilito al successivo articolo 4.

Articolo 2

Documentazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare all'Autorità istanza in carta legale, allegando copia fotostatica di un documento di identità, contenente:

- a. indicazione della/e attività che intende svolgere, specificando se trattasi di sosta temporanea di merci, materiali e/o mezzi;
- b. indicazione della tipologia e del quantitativo delle merci, materiali e/o mezzi;
- c. individuazione dello spazio destinato alla sosta temporanea, recante la quantificazione della sua superficie;
- d. indicazione del periodo di tempo ritenuto necessario per la sosta;
- e. indicazione della nave presso cui si svolgono le operazioni portuali;
- f. dichiarazione, redatta nelle forme del d.P.R. 445/2000, attestante che l'Impresa portuale:
 - opera nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. L.gs. 272/99 e s.m.i.;
 - manleva l'Autorità Portuale da qualsivoglia responsabilità relativa a danni a persone e/o cose che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;
 - è a conoscenza delle pertinenti Ordinanze o altri provvedimenti regolamentari inerenti il tipo di attività da svolgersi, emanate dall'Autorità Portuale e Marittima, per quanto di competenza;
 - è a conoscenza che lo spazio destinato alla sosta temporanea non è assentito in concessione a soggetti terzi;
 - si impegna a ricondurre in pristino stato lo spazio destinato alla sosta temporanea al termine del periodo concesso.

Alla domanda deve essere allegato uno schizzo planimetrico in scala appropriata, recante l'individuazione dello spazio destinato alla sosta temporanea.

Articolo 3

Rilascio dell'autorizzazione

L'Autorità, effettuati tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, rilascia l'autorizzazione richiesta che dovrà essere in regola con le vigenti norme sul bollo.

L'autorizzazione recherà le prescrizioni e gli obblighi per l'Impresa portuale autorizzata, da stabilirsi in ragione della tipologia di merci, materiali e/o mezzi oggetto della richiesta.

Copia dell'autorizzazione verrà inviata a tutti gli Organi di vigilanza presenti sul territorio, per le verifiche di competenza.

Articolo 4

Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi non può eccedere i giorni **30 (trenta)**.

La data di avvenuto sgombero dello spazio destinato alla sosta temporanea dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Portuale da parte dell'Impresa autorizzata, comunque entro giorni 3 (tre) da quella di effettiva cessazione dell'occupazione.

Eventuali deroghe alla disposizione di cui al comma 1 saranno valutate caso per caso dall'Autorità, previa motivata istanza dell'Impresa portuale.

Eccezionalmente e solo in presenza di esigenze particolari che non possono essere altrimenti soddisfatte, da valutarsi da parte dell'Autorità Portuale caso per caso, e sempreché i volumi delle merci da movimentare giustifichino la deroga alla durata di cui al comma 1, è ammessa una autorizzazione di durata superiore che comunque non potrà eccedere i giorni 120 (centoventi)

Articolo 5

Canone e cauzione

Il canone dovuto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 viene determinato in applicazione dei seguenti criteri:

- a)** per sosta non superiore a giorni 7 (sette): franchigia;
- b)** per sosta non superiore a giorni 8 (otto): franchigia per i primi tre giorni, di seguito 0,051 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione;
- c)** per sosta non superiore a giorni 10 (dieci): franchigia per i primi sette giorni, di seguito 0,051 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione;
- d)** per sosta non superiore a giorni 30 (trenta): franchigia per i primi dieci giorni, di seguito 0,051 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione;
- e)** per sosta non superiore a giorni 60 (sessanta): franchigia per i primi quindici giorni, di seguito 0,025 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione;
- f)** per sosta non superiore a giorni 90 (novanta): franchigia per i primi venti giorni, di seguito 0,025 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione;
- g)** per sosta non superiore a giorni 120 (centoventi): franchigia per i primi trenta giorni, di seguito 0,025 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione.

Ai fini della determinazione del calcolo del canone relativamente alla sosta temporanea, la data iniziale sarà considerata quella indicata nel provvedimento autorizzativo, nel mentre la data finale sarà quella effettivamente comunicata dalla Società una volta cessata detta sosta, ed a seguito di verifica da parte del personale ispettivo dell'Autorità Portuale.

Il suddetto canone dovrà essere versato sul conto corrente acceso presso la Banca Antoniana Popolare Veneta – Ag. 1 di Gioia Tauro – sull'IBAN IT 27 Y 050 40 81371 00000010203U intestato a questa Autorità Portuale.

L'Impresa autorizzata dovrà stipulare apposita cauzione nei modi di legge (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in regola con la vigente normativa sul bollo), a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, avente i seguenti requisiti:

- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio, che dovrà altresì attestare la capacità del firmatario di impegnare l'Ente almeno fino all'ammontare della somma assicurata;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 C.C.;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- essere valida fino allo svincolo della stessa.

Articolo 6

Responsabilità

Quando l'attività autorizzata ai sensi del presente Regolamento è resa a favore delle imprese concessionarie, queste ultime restano le uniche responsabili nei confronti dell'Autorità per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi che queste imprese hanno assunto con l'Autorità medesima, *limitatamente all'atto di concessione*.

In ogni caso, l'impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'autorizzazione, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

Lo Stato e l'Autorità Portuale sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione.

Articolo 7

Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate

L'Impresa autorizzata alla sosta temporanea di merci, materiali e/o mezzi è obbligata:

- ad osservare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle operazioni portuali (D.L.vo 272/99, come modificato e integrato dal D.L.vo 81/2008), nonché al Piano di sicurezza presentato dall'Impresa portuale autorizzata;
- a designare l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO), che dovrà assicurare le misure di sicurezza atte a garantire un livello di protezione adeguato, previste dal Cap. XI-2, e della parte A del codice ISPS della SOLAS, in armonia con le previsioni del Port. Facility Security Plan relativo agli impianti portuali comuni;
- a garantire la viabilità, in condizioni di sicurezza, lungo tutto il tratto delle aree interessate;
- a segnalare adeguatamente la merce in sosta, nonché gli eventuali mezzi posti in adiacenza (bob cat, camion, muletti, tramogge etc.), in particolare nel periodo notturno, durante il quale dovrà essere garantita un'adeguata illuminazione;
- ove non esista adeguata illuminazione dei piazzali, ad assicurare la presenza di almeno una persona, nell'arco delle 24 ore, nei pressi della zona impegnata, al fine di segnalare l'ostruzione;

- a non far sostare i mezzi impegnati sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni da compiere, ed i conducenti non dovranno allontanarsi dai veicoli stessi;
- ad effettuare le operazioni di bunkeraggio solo ai mezzi impegnati nelle operazioni portuali (gru, muletti e mezzi statici, ecc.), che dovranno svolgersi solo durante le ore diurne, e in condimento assicurato favorevole; durante tali operazioni, l'attività di carico/scarico del materiale in argomento, dovrà essere interrotta per il tempo necessario all'effettuazione del bunkeraggio, attenendosi alle relative precauzioni (non fumare, non usare fiamme libere, ecc.);
- a rimettere in pristino lo stato dei luoghi al termine della sosta temporanea, con rimozione di tutti gli attrezzi e mezzi adoperati, e con l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Portuale eventuali danni causati alle infrastrutture.

Le modalità dell'eventuale riparazione saranno stabilite dall'Autorità Portuale previo sopralluogo congiunto con rappresentanti della Società autorizzata e del Provveditorato Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria Ufficio Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria.

L'eventuale riconduzione in pristino stato degli arredi/infrastrutture danneggiati sarà a totale carico della Società autorizzata, fatta salva la facoltà dell'Autorità Portuale, in caso di inesecuzione, di provvedere d'ufficio, imputando le spese alla Società medesima.

Articolo 9

Sospensione o revoca

Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che al rispetto delle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente comma 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 10

Disposizioni varie

Per un corretto disbrigo degli adempimenti di cui al presente Regolamento valga quanto segue:

- ◊ ai sensi dell'art. 38 comma 3 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, la sottoscrizione delle autocertificazioni richieste non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del Funzionario preposto dell'Autorità, ovvero se presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore;
- ◊ la documentazione e/o le autocertificazioni relative ai requisiti personali (procedimenti penali ecc.) dovranno essere rese da ogni persona titolare di cariche e/o qualifiche nell'azienda, compresi i membri del collegio sindacale;
- ◊ in caso siano in corso procedimenti penali dovrà essere fornito il Certificato dei carichi penali pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- ◊ l'Impresa è tenuta a fornire all'Autorità ogni altra documentazione pertinente o informazioni inerenti l'autorizzazione di cui trattasi;
- ◊ l'Impresa è tenuta inoltre a comunicare eventuali variazioni a quanto già dichiarato.

Articolo 11

Violazioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9.

E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.

L'Autorità ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni, senza alcun preavviso, al fine di verificare l'osservanza alle presenti disposizioni ed alle normative vigenti in materia.

TITOLO III^A

Norme particolari per le operazioni portuali riguardanti merci solide alla rinfusa

Articolo 12

Categorie

Ai soli fini del presente Regolamento, ed in base alle loro caratteristiche chimico –fisiche, le merci polverulente trasportate alla rinfusa vengono classificate in tre categorie, allo scopo di individuare ed adottare specifiche prescrizioni per il carico/scarico, in relazione a ciascuno dei prodotti rientranti nelle precitate categorie.

Le merci polverulente sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: materiale a granulometria finissima ed a elevata volatilità;

CATEGORIA 2: materiale a granulometria medio - fine ed a media volatilità;

CATEGORIA 3: materiale a maggiore granulometria ed a bassa volatilità.

Articolo 13

Precauzioni per la movimentazione

Per la movimentazione dei materiali di cui alle categorie suindicate, dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

CATEGORIA 1: intubazione totale; nell'ipotesi in cui la predetta modalità di movimentazione non sia utilizzabile, per comprovate ragioni di natura tecnico – operativa, da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità, valgono le precauzioni previste per la categoria 2;

CATEGORIA 2: uso di tramoggia munita di apposita frangia parapolvere; movimentazione della benna carica a basse velocità, in modo da evitare la fuoriuscita di materiale dalla parte superiore della benna; minore altezza di caduta possibile del materiale in tramoggia; bassa velocità di apertura della benna in tramoggia, in modo da sfruttare lo scivolamento del materiale; efficiente pulizia delle ruote dei mezzi, provenienti dalla banchina interessata dalla movimentazione;

CATEGORIA 3: movimentazione della benna carica a basse velocità, in modo da evitare la fuoriuscita di materiale dalla parte superiore della benna; minore altezza di caduta possibile sul mezzo di carico e/o piazzale; bassa velocità di apertura della benna in tramoggia, in modo da sfruttare lo scivolamento del materiale; efficiente pulizia delle ruote dei mezzi, provenienti dalla banchina interessata allo sbarco.

Articolo 14

Precauzioni per la sosta temporanea

Le merci di cui alle categorie 1, 2 e 3 del presente Regolamento non possono sostare presso gli spazi di banchina retrostanti l'accosto e devono essere immediatamente movimentate con le sequenze operative previste dal precedente art. 13.

Qualora, per inderogabili e comprovate esigenze di carattere tecnico-operativo, **da valutarsi caso per caso dall'Autorità**, si debba far sostare temporaneamente le predette merci in banchina, i soggetti interessati dovranno fornire, **con un anticipo di almeno gg. 90 (novanta) dall'arrivo della nave**, la scheda tecnica e di sicurezza relativa alle merci trasportate, al fine di consentire all'Autorità l'eventuale acquisizione della prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, nonché l'avviso del Comando Provinciale VV.F. di Crotone, ove necessario, e della competente ASP.

In tutti i casi, per la sosta temporanea in banchina, le merci di cui alle categorie 1, 2 e 3 del presente Regolamento dovranno essere completamente coperte tramite teloni o simili, di tipo impermeabile.

Qualora la predetta sosta temporanea interessi le aree non asfaltate e non assentite in concessione, retrostanti l'accosto pubblico, dovrà essere evitato il contatto diretto tra le predette merci ed il suolo, mediante l'utilizzo di ulteriori teloni isolanti o simili.

Preventivamente allo stoccaggio delle merci sulle aree di cui al precedente punto, dovrà essere verificato che il suolo adibito alla sosta non presenti dislivelli, pendenze o altre irregolarità, che possano causare la fuoriuscita accidentale delle suddette merci.

Restano comunque a totale carico dell'Impresa autorizzata gli eventuali oneri derivanti dai danni dovuti ad inquinamento dell'acqua o dell'aria ovvero a contaminazione del suolo, a causa dell'azione degli agenti atmosferici a carico delle merci in sosta.

Articolo 15

Obblighi del Responsabile della sicurezza

Il Responsabile della sicurezza delle operazioni portuali, appositamente individuato dall'Impresa autorizzata, dovrà:

- concordare con il Comandante della nave un piano di caricazione o di scaricazione in riferimento ai relativi rischi e lo stesso dovrà accertarsi che sia stabilita e mantenuta un'efficace comunicazione tra la nave e l'impresa portuale, comunicando al Comandante prima dell'inizio delle operazioni i nomi dei membri del personale dell'impresa che saranno responsabili delle operazioni di caricazione o di scaricazione, con i quali il Comandante sarà in contatto, nonché le procedure per mettersi in rapporto con tali persone, al fine di garantire una rapida reazione qualora il Comandante o il Responsabile della sicurezza o delle operazioni dell'impresa ordini l'interruzione delle stesse;
- comunicare prima dell'inizio delle operazioni senza ritardo all'Autorità Marittima e Portuale le carenze rilevate a bordo nave che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di caricazione o di scaricazione delle merci alla rinfusa di che trattasi;
- vigilare affinché non siano realizzati lavori a caldo a bordo o in prossimità della nave ormeggiata, salvo Autorizzazione del Comandante e compatibilmente con eventuali requisiti imposti dall'Autorità Marittima e Portuale;
- verificare che nelle aree operative non siano presenti persone o mezzi estranei alle operazioni;
- provvedere anche con altro personale dipendente, a delimitare tutto il tratto interessato dalle operazioni, garantendo comunque un passaggio di banchina per eventuali emergenze;
- operare la nave mediante l'impiego dei mezzi elencati all'art. 10, a seconda della tipologia della merce;

- provvedere alla sistemazione, tra la nave e la banchina, di appositi teloni, in modo che la merce nel momento dello sbarco fuori murata non cada nello specchio acqueo circostante;
- verificare che la nave sia dotata di idoneo scalandrone, posizionato in sicurezza;
- verificare che la nave sia dotata di scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie terminali e che siano utilizzate dal personale in modo sicuro ed agevole;
- nel caso che per l' accesso al fondo stiva vi siano scale fisse verticali a pioli di altezza superiore a 5 m e sprovviste di guardia - corpo, prevedere che i lavoratori indossino idonei sistemi di anticaduta;
- verificare che sia possibile il transito in sicurezza dei lavoratori quando la merce è stivata in coperta;
- verificare che i boccaporti delle stive, se non utilizzati per le operazioni, siano chiusi;
- nelle fasi di pulizia della stiva svolta con attrezzi manuali (pale, lance ecc.) verificare che non sussistano i seguenti pericoli: franamento della merce, affondamento della merce, scivolamento della merce, caduta di merce delle paratie o della benna. In ogni caso devono essere disponibili scale fisse o mobili atte ad assicurare un' immediata operazione di soccorso dei lavoratori;
- verificare che tutti gli operatori siano provvisti di idonei dispositivi DPI, in particolare mascherine per polveri a norma CE, munite di eventuali accorgimenti specifici per la tipologia di merci da trattare;
- verificare la corretta applicazione delle procedure di sicurezza, qualora nella stiva operi un mezzo meccanico;
- verificare che il personale adibito a coprire il carico con teloni operi su automezzi i cui piani di lavoro siano dotati di parapetto; altri utensili (per es. scale) devono essere a norma, ed usati correttamente;
- **in caso di vento o pioggia concordare con il Comandante della nave, sentito il consulente Chimico di porto, la sospensione delle operazioni, al fine di evitare che la merce si disperda nell'ambiente ovvero raggiunga lo stato di scorrimento;**
- verificare che gli automezzi, prima di mettersi in movimento dopo la caricaione, siano accuratamente ripuliti dalla merce depositata nelle parti esterne della carrozzeria, quali parafranghi, ruote, tettuccio e bordi, verificando comunque che l'altezza del materiale caricato non superi l'altezza delle sponde.

Articolo 16

Obblighi del Comandante della nave

Prima delle operazioni di movimentazione della merce alla rinfusa, il Comandante della nave operata dovrà fornire al Responsabile della sicurezza delle operazioni dell' Impresa portuale informazioni dettagliate sulle caratteristiche e proprietà del materiale ed eventuali effetti di pericolosità conosciuti, scaturenti dalla sua movimentazione.

Il Comandante della nave è inoltre responsabile in qualsiasi momento della sicurezza delle operazioni di carico e scarico della nave portarinfuse posta sotto il suo comando.

Dovrà comunicare con sufficiente anticipo al terminale l'ora prevista di arrivo della nave presso il terminale in questione e le informazioni di cui all'allegato III al D.M. 16/12/2004.

Prima di procedere al carico di rinfuse solide si dovrà accertare di aver ricevuto le informazioni riguardanti il carico previste dalla regola VI/2.2 della Convenzione SOLAS del 1974 e, ove necessario, una dichiarazione relativa alla densità del carico. Tali informazioni dovranno essere riportate in un formulario di dichiarazione di carico secondo il modello previsto nell'allegato 5 del Codice BLU.

Il Comandante della nave dovrà altresì assolvere agli obblighi di cui all'allegato IV al D.M. 16/12/2004 prima dell'inizio e durante le operazioni di carico e scarico

Egli dovrà sospendere le operazioni di carico e scarico a semplice richiesta dell'Autorità Marittima o dell'Autorità Portuale.

Qualora il Comandante della nave si avvalga dei membri dell'equipaggio per lo svolgimento delle operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d), L. 84/94, esso assumerà la veste di Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. c), D. L.gs. 272/99.

Articolo 17

Compiti dei rappresentanti dei terminali

Il rappresentante del terminale, una volta ricevuta la prima notifica dell'ora di arrivo prevista della nave, si accerterà che le informazioni di cui all'allegato V al D.M. 16/12/2004 siano a conoscenza del Comandante o, altrimenti, gliele comunicherà.

Si dovrà accertare inoltre che siano comunicate al Comandante quanto prima possibile le informazioni contenute nel formulario di dichiarazione del carico di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Egli dovrà comunicare tempestivamente al Comandante, all'Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto le carenze rilevate a bordo di una nave portarinfuse e che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carico e scarico di carichi solidi alla rinfusa.

Prima dell'inizio e durante le operazioni di carico e scarico il rappresentante del terminale assolverà agli obblighi previsti dall'allegato VI al D.M. 16/12/2004

Articolo 18

Servizio antincendio

In base alle caratteristiche chimico -fisiche delle merci movimentate, l'Impresa autorizzata che opera la nave dovrà munirsi, sentito il consulente Chimico di Porto ed il Comando Provinciale VV. F. di Crotone, di idoneo servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco, da attivarsi durante le sequenze operative di cui all'art. 13.

Articolo 19

Procedure per la caricazione/scaricazione delle merci

Nell'ipotesi in cui le merci da movimentare siano catalogate nell'IMDG Code, valgono le previsioni di cui al presente Regolamento nonché alle pertinenti Ordinanze dell'Autorità Marittima.

Qualora le merci alla rinfusa da caricare/scaricare non siano ancora classificate, i soggetti interessati dovranno produrre all'Autorità, **con un anticipo di gg. 90 (novanta) dalla data di arrivo della nave**, la scheda tecnica di origine della merce trasportata comprendente:

- denominazione commerciale;
- composizione chimica;
- peso specifico;
- umidità relativa;
- tossicità;
- polverosità;
- frazione granulometrica,

nonché un campione rappresentativo della merce, prelevato secondo le procedure indicate nella sezione IV del D.M. 22/7/91.

L'Autorità interesserà il consulente Chimico di porto, che si esprimerà, in base ai suddetti elementi, in ordine alla classificazione della merce in una delle tre categorie di cui all'art. 3 del Regolamento, ai fini dell'individuazione delle appropriate modalità di movimentazione della

merce stessa, nonché a particolari profili di pericolosità, ed inoltre il Comando Prov.le VV. F. di Crotone e l'ASP territorialmente competente.

I pareri acquisiti verranno estesi all'Autorità Marittima nonché ad eventuali altri Enti competenti, da valutarsi caso per caso.

Articolo 20

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento all'I.M.D.G. Code, ed alle pertinenti Ordinanze/Delibere dell'Autorità, della Capitaneria di Porto di Crotone.

Il presente Titolo III[^] sarà opportunamente integrato/modificato al variare della normativa di riferimento ovvero della classificazione dei prodotti di cui all'art. 12.

TITOLO IV[^]

Norme finali

Articolo 22

Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento possono essere concesse dietro motivata richiesta dei soggetti interessati con provvedimento dell'Autorità.

Articolo 23

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata l'Ordinanza 9/2001 emanata dalla Capitaneria di Porto di Crotone nonché ogni ulteriore Ordinanza ed ogni altro provvedimento di natura regolamentare della Capitaneria di Porto di Crotone che sia incompatibile con il presente.